



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

DIRETTIVA N. 3 DEL 15/11/2022

OGGETTO: *eliminazione del c.d. modello di “procura speciale” dalle domande o denunce da presentare al Registro delle Imprese (R.I.), al Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.) e all’Albo delle Imprese Artigiane (A.A.)*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la Legge 580/1993 ed in particolare l’art.8 concernente l’istituzione del Registro Imprese cui si è data attuazione con D.P.R. 581/1995 che ne ha disciplinato, tra l’altro, i procedimenti di iscrizione;

VISTE le disposizioni della Legge 340/2000 che prevedono all’art.31 commi 2 e 2-bis l’obbligo di sottoscrizione delle istanze telematiche da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese (e al R.E.A.) a mezzo di dispositivi di firma digitale e che assegnano al medesimo ufficio, nell’ottica della loro piena applicazione, il precipuo compito della diffusione a largo spettro dei dispositivi di firma digitale tra gli imprenditori (oltre che nei confronti di privati cittadini);

RICHIAMATI, altresì, i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell’art.31 della medesima legge 340/2000 che, in riferimento agli adempimenti verso il registro imprese, oltre a legittimare i notai a richiedere l’esecuzione di tutte le formalità che dipendono dagli atti da lui rogati o autenticati, facoltizza i commercialisti (iscritti nella sez.”A” dell’albo ai sensi dell’art.78 comma 1 del D.Lgs. 139/2005), incaricati dal *legale rappresentante* delle società, a depositare sia i bilanci di esercizio con le relative dichiarazioni di conformità, sia tutti gli altri atti societari, (compresi i trasferimenti di quote di s.r.l. ex art.36 c.1-bis del D.L.112/2008 e art.2470 c.c.) per la cui redazione non sia espressamente richiesto l’intervento di un notaio;

VISTO la circolare MiSE 3575/C del 20/04/2004 che stabilisce che la forma dell’“*incarico*” consiste nel dichiarare, nell’ambito della pratica inoltrata, di aver ricevuto l’incarico in questione;

RITENUTO che la locuzione “*legale rappresentante*”, di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell’art.31 della medesima legge 340/2000, possa essere interpretata in senso estensivo, includendo in essa tutti i soggetti che, in funzione dell’impresa in cui sono incardinati ed in ragione di un obbligo ad adempiere previsto per legge, devono depositare una istanza all’Ufficio del Registro delle Imprese;

VISTO che la lettera dei succitati commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell’art.31 della legge 340/2000 può essere interpretata in modo evolutivo in base ad una analisi storico-ricostruttiva delle norme di cui appresso, nel senso di consentire al “*professionista incaricato*” di poter depositare, oltre ai bilanci e agli altri atti e da iscrivere al Registro Imprese, anche le denunce REA, quelle relative alle imprese individuali e quelle inerenti ai fatti da iscrivere al Registro Imprese (come la nomina/cessazione di amministratori e sindaci) su incarico dei soggetti obbligati, e non soltanto dei legali rappresentanti;

VISTO l’art.1 comma 3 lett.q) e comma 4 lett.f) del D.Lgs. 139/2005, che attribuisce al commercialista la competenza tecnica al deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale;

VISTO che i succitati commi della legge 340 del 2000, così come aggiunti dalla legge 350/2003, non potevano che prevedere la possibilità per i professionisti incaricati di poter spedire le istanze al Registro Imprese relative ai bilanci e ad altri atti con il solo riferimento alle società, in quanto l’obbligo dell’invio telematico per le imprese individuali è sorto in epoca successiva (dal 01/04/2010, dopo l’introduzione della “*Comunicazione Unica*” per la nascita dell’impresa);



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

VISTO che le denunce R.E.A. riguardano tanto le società, quanto le imprese individuali, ed hanno un rilievo giuridico di pubblicità senz'altro meno significativo rispetto alle società;

VISTO che successivamente all'anno 2003 specifiche normative hanno consentito a professionisti o soggetti incaricati di sottoscrivere e presentare adempimenti telematici verso le PP.AA., come per esempio le pratiche SCIA destinate ai SUAP e contestualmente alle Camere di Commercio (art. 38 comma 3 bis del DPR 445/2000, introdotto nel 2010 e DPR 160/2010);

VISTO che chiunque può rendere ad una pubblica amministrazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, e che gli artt. 10, 20 e 38 del medesimo decreto che regolamentano la validità dei documenti amministrativi elettronici sottoscritti a mezzo di dispositivi di firme elettroniche avanzate, anche nelle ipotesi di istanze rivolte ad una pubblica amministrazione;

VISTO l'articolo 5 del d. lgs. n. 183/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, che impone la sottoscrizione delle istanze di atti o dati societari presentate al Registro Imprese mediante firma elettronica qualificata o firma digitale;

VISTO l'obbligo dell'utilizzo della c.d. "ComUnica" quale strumento telematico previsto dall'art.9 del D.L. 7/2007 per la nascita dell'impresa e, dunque, quale nuova modalità tecnica di presentazione di domande e denunce rivolte alle amministrazioni coinvolte, a valere quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese e al R.E.A. con effetti di natura previdenziale, assistenziale e fiscale;

CONSIDERATO che i soggetti obbligati/legittimati alla presentazione di una istanza telematica, al di fuori delle ipotesi in cui conferiscano l'incarico al commercialista iscritto nella sezione "A" del relativo albo, dovranno necessariamente munirsi di apposito certificato di sottoscrizione digitale qualificato al fine della corretta presentazione di domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA e, dunque, al fine della validità delle firme apposte sulla relativa modulistica e sui *file* informatici ivi allegati, così come illustrato nella circolare Mi.S.E. n.3575/C del 20/04/2004;

CONSTATATO che il dispositivo di firma digitale, non rilasciabile su delega, costituisce l'unico strumento in grado di associare univocamente il documento informatico a chi lo sottoscrive;

RITENUTO superabile, per i motivi su esposti, il procedimento amministrativo che contempra la modalità di presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese e al R.E.A. attraverso il c.d. modello di "procura speciale" sottoscritto con firma autografa del soggetto obbligato/legittimato ed accompagnato dalla copia del documento di identità personale del sottoscrittore;

RITENUTO opportuno di dover concedere un ampio margine temporale alle imprese per adeguarsi alla presente direttiva, onde evitare disguidi contingenti derivanti dalla sua immediata applicazione;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile e titolare della P.O. del Servizio IV;

DISPONE

con effetti a decorrere dal **01/01/2023**, ed in sostituzione della precedente Direttiva n.4 del 09/09/2020 che si intende annullata:



1) PER I SOGGETTI OBBLIGATI/LEGITTIMATI AL DEPOSITO: TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI, AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ, ECC.....:

- che tutte le domande e le denunce presentate al Registro Imprese, al R.E.A. e all'Albo delle Imprese Artigiane siano trasmesse dai soggetti **obbligati/legittimati** (cioè, i “**dichiaranti**”, quali titolari di imprese individuali, amministratori, liquidatori, sindaci di società, ecc.....), **esclusivamente** previa sottoscrizione della prevista modulistica ministeriale con il proprio dispositivo di firma digitale.

Tali istanze, qualora i soggetti obbligati (“dichiaranti”) eleggano domicilio speciale presso l’indirizzo di posta elettronica di un intermediario abilitato che provvede alla trasmissione telematica della pratica (associazione di categoria, agenzia di pratiche amministrative, professionista in genere, commercialista iscritto nella sez. “B” del relativo albo, consulente del lavoro, ecc.....), dovranno anche essere firmate digitalmente dall’intermediario medesimo, ai fini dell’accettazione della dichiarazione di domiciliazione;

2) PER I COMMERCIALISTI “INCARICATI”, FACOLTIZZATI AL DEPOSITO, ISCRITTI NELLA SEZ.“A” DELL’ALBO:

- che, al di fuori dei casi di deposito dei **bilanci di esercizio** e del **trasferimento di quote di s.r.l.**, per i quali la normativa su richiamata già prevede speciali forme di legittimazione per la loro presentazione al registro imprese in qualità di **dichiaranti** con incarico senza “*procura speciale*”, tutte le domande concernenti **GLI ALTRI ATTI E FATTI** relativi a **società o imprese individuali**, per i quali sia richiesta l’iscrizione nel **Registro Imprese**, nel **REA** o nell’**Albo delle imprese artigiane**, e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio, potranno essere presentate firmate digitalmente dai **commercialisti iscritti nella sez.”A”** del relativo Albo, quali “**dichiaranti**” **incaricati** dai **legali rappresentanti o dai soggetti obbligati**;

3) PER I NOTAI, OBBLIGATI O FACOLTIZZATI O LEGITTIMATI AL DEPOSITO:

- che, così come previsto dal **comma 2-ter dell’art.31 della legge 340/2000**, i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti soggetti a deposito presso l’Ufficio Registro Imprese, continuino ad essere regolarmente legittimati a richiederne direttamente l’iscrizione, in qualità di **dichiaranti**, con proprio dispositivo di firma digitale; così come potranno presentare qualsiasi altra domanda di iscrizione di atti o fatti al Registro Imprese e al REA, per la quale non siano espressamente obbligati al relativo deposito, senza alcuna formalizzazione di incarico per la valenza della firma “di funzione” ad essi riconosciuta (orientamento della Commissione del CNN e Unioncamere del 24/09/2020);

Qualsiasi istanza che provenga al Registro Imprese/R.E.A./A.A. cui sia allegato il modello di “*procura speciale*” con copia di un documento di riconoscimento dei soggetti obbligati/legittimati, sarà respinta dal Conservatore salvo i casi particolari in cui potrà essere ancora accettata, e cioè: domande che prevedono la firma di eredi ed istanze finalizzate alla cancellazione di soggetti REA e di imprese individuali e societarie. Per tali ipotesi eccezionali, il soggetto “dichiarante” (associazioni di categoria, agenzie di pratiche amministrative, professionisti in genere) che presenta la pratica dovrà essere qualificato come “delegato”.

Si dispone che **con effetto immediato**, sia data diffusione del presente provvedimento attraverso:

- un idoneo avviso da pubblicare nel sito internet della Camera di Commercio di Foggia;
- una apposita comunicazione da inoltrare alle associazioni di categoria, agli Ordini professionali della Provincia di Foggia e al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera;
- la pubblicazione nella sezione permanente del sito dedicata alle direttive del Conservatore cui saranno allegate, in ausilio, le relative indicazioni operative esemplificative, anche con riferimento alle forme digitali da rispettare per gli atti allegati e relative dichiarazioni di conformità.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino

firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/200